

***MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI
SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001 n.231***

PARTE GENERALE

0. PREMESSA

Il presente modello è aggiornato al 1° febbraio 2021. Pertanto qualora intervenissero modifiche legislative e/o organizzative/associative dovrà essere rivalutata la coerenza del modello con le finalità dello stesso.

1. GLOSSARIO

Analisi dei rischi: attività di analisi specifica dell'ente/organizzazione finalizzata a rilevare le aree, i settori di attività e le modalità cui possano direttamente o indirettamente collegarsi aspetti di rilievo in ordine alla possibile commissione dei reati cui consegue la responsabilità amministrativa dell'ente/organizzazione.

Sistema di gestione per la prevenzione dei reati: la parte del sistema di gestione generale che comprende la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi, le risorse per attuare la politica per la prevenzione dei reati.

Codice: insieme di diritti, doveri e responsabilità dell'ente/organizzazione nei confronti dei soggetti terzi interessati quali dipendenti, clienti, fornitori, ecc. e finalizzati a promuovere, raccomandare o vietare determinati comportamenti.

Procedura: metodo specificato per svolgere un'attività o un processo.

Processo: documento che descrive le responsabilità, le attività e come queste devono essere svolte. Tale documento va predisposto, approvato, attuato e aggiornato.

Sistema disciplinare: complesso di principi e procedure idoneo a sanzionare l'inosservanza delle misure previste dal modello.

Organismo di Vigilanza (O.d.V.): organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello e al relativo aggiornamento, di cui all'articolo 6, I comma, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001.

Dipendenti: tutti i dipendenti della Società Italiana Cure Palliative "S.I.C.P." nonché i soggetti ad essi equiparabili.

D.lgs. n. 231/2001: il Decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Linee Guida di Confindustria: Linee per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo D.Lgs. n. 231/2001 emanate da Confindustria in data 3 novembre 2003 e successive integrazioni.

Modelli o Modello: i modelli o il modello di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.

Attività Sensibili: attività della S.I.C.P. nel cui ambito ricorre il rischio di commissione diretta.

2. IL D.LGS. n. 231/2001

Il Decreto legislativo n. 231 del 8 giugno 2001, in vigore dal 4 luglio 2001, dal titolo “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa, equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale a carico degli enti, persone giuridiche, società, etc. , per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi da:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi (ad esempio: amministratori e direttori generali);
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (ad esempio: dipendenti non dirigenti).

Gli enti non rispondono, per espressa previsione legislativa (art. 5, II comma, D. Lgs. n. 231/2001), se le persone indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

L’applicazione del Decreto non è obbligatoria ma qualora non attuata se si verificano comportamenti- reato presupposto- ivi contemplati l’Ente è sottoposto sicuramente a sanzioni.

Qualora sia adottato e correttamente applicato il Modello ex D.lgs. 231/01 e comunque si verificano comportamenti-reato presupposto a determinate condizioni (v.cap.6) l’Ente andrà esente da responsabilità.

A questo proposito, giova rilevare che, secondo gli orientamenti giurisprudenziali formati sull’argomento, non parrebbe necessario che i sottoposti abbiano con l’ente un rapporto di lavoro subordinato, dovendosi ricomprendere in tale nozione anche “quei prestatori di lavoro che, pur non essendo “dipendenti” dell’ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistere un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell’ente medesimo (si pensi ad esempio, agli agenti, ai partners in operazioni di joint ventures, ai c.d. parasubordinati in genere, ai distributori, fornitori, consulenti, collaboratori).

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente realizzato il fatto origine del reato.

Le sanzioni comminabili all’ente per gli illeciti amministrativi dipendenti da Reato sono le seguenti:

- Sanzione pecuniaria;
- Sanzioni interdittive;
- Confisca;
- Pubblicazione della sentenza.

3. L’INTERESSE O IL VANTAGGIO PER GLI ENTI

La responsabilità sorge soltanto in occasione della realizzazione di determinati tipi di reati da parte di soggetti legati a vario titolo all’ente e solo nelle ipotesi che la

condotta illecita sia stata realizzata nell'interesse o a vantaggio di esso concetti alternativi tra loro che non necessitano di coesistenza affinché si realizzi l'illecito ex art. D.lgs. 231/01. Dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio (patrimoniale o meno) per l'ente ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'interesse dell'ente.

Sul significato dei termini "interesse" e "vantaggio", la Relazione governativa che accompagna il decreto attribuisce:

- al primo, una valenza "soggettiva", riferita cioè alla volontà dell'autore materiale (persona fisica) del reato (questi deve essersi attivato avendo come fine della sua azione la realizzazione di uno specifico interesse dell'ente);
- al secondo, una valenza di tipo "oggettiva", riferita quindi ai risultati effettivi della sua condotta (il riferimento è ai casi in cui l'autore del reato, pur non avendo direttamente di mira un interesse dell'ente, realizza comunque un vantaggio in suo favore).

Sempre la Relazione, infine, suggerisce che l'indagine sulla sussistenza del primo è l'interesse richiede una verifica "ex ante"; viceversa, quella sul "vantaggio" che può essere tratto dall'ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, richiede sempre una verifica "ex post", dovendosi valutare solo il risultato della condotta criminosa.

Per quanto riguarda la natura di entrambi i requisiti, non è necessario che l'interesse o il vantaggio abbiano un contenuto economico.

Con il 2° comma dell'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001 sopra citato, si delimita il tipo di responsabilità escludendo i casi nei quali il reato, pur rivelatosi vantaggioso per l'ente, è stato commesso dal soggetto perseguendo esclusivamente il proprio interesse o quello di soggetti terzi.

La norma va letta in combinazione con quella dell'art. 12, 1° comma, lett. a) ove si stabilisce un'attenuazione della sanzione pecuniaria per il caso in cui *"l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricevuto vantaggio minimo"*.

Tale nuova responsabilità amministrativa sussiste unicamente per la tipologia di reati elencati nel medesimo D.Lgs. n. 231/2001.

Per quanto attiene le nozioni di interesse e vantaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2001, è bene evidenziare come secondo Cass. Pen. n. 43656 del 2019: *"Il sistema normativo introdotto dal D.Lgs. n. 231 del 2001, coniugando i tratti dell'ordinamento penale e di quello amministrativo, configura un "tertiumgenus" di responsabilità compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza (Nell'affermare tale principio, la Corte ha chiarito, in tema di responsabilità dell'ente derivante da persone che esercitano funzioni apicali, che grava sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare l'esistenza dell'illecito dell'ente, mentre a quest'ultimo incombe l'onere, con effetti liberatori, di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi); così Sez. U, n. [38343](#) del 24/04/2014....."*

Imprescindibile punto di partenza per la individuazione delle nozioni di "interesse" e di "vantaggio" per l'ente nell'accezione di cui al richiamato art. 5 del d. lgs. n. 231 del 2001 è la nota pronunzia a Sezioni Unite n. [38343](#) del 24/04/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 261114-01 e 261115-01, secondo cui, rispettivamente,

«In tema di responsabilità da reato degli enti, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell'art. 5 del D.Lgs. 231 del 2001 all' "interesse o al vantaggio", sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il criterio dell'interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile "ex ante", cioè ai momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile "ex post", sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito» e «In tema di responsabilità da reato degli enti derivante da reati colposi di evento, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell'art. 5 del D.Lgs. n. 231 del 2001 all' "interesse o al vantaggio", devono essere riferiti alla condotta e non all'evento». "Interesse" e "vantaggio", dunque, non costituiscono un'endiadi, essendo concetti giuridicamente diversi e potendosi ipotizzare un interesse prefigurato come discendente da un indebito arricchimento e magari non realizzato e, invece, un vantaggio obiettivamente conseguito tramite la commissione di un reato (come già prefigurato da Sez. 2, n. 3615 del 20/12/2005, dep. 2006, D'Azzo, Rv. 222957-01): «astrattamente [...] il reato può essere commesso nell'interesse dell'ente, senza procurargli in concreto alcun vantaggio (sez. 4, n. [2544](#) del 17/12/2015, dep. 21/1/2016, Gastoldi ed altri). Con l'ulteriore precisazione che il concetto di "interesse" attiene ad una valutazione ex ante rispetto alla commissione del reato presupposto, mentre il concetto di "vantaggio" implica l'effettivo conseguimento dello stesso a seguito della consumazione del reato, e, dunque, si basa su una valutazione ex post» (così Sez. 4, n. [31210](#) del 19/05/2016, Merlino ed altro, non mass, in motivazione, sub n. 10.1. del "considerato in diritto"). Sulla scia della richiamata pronuncia del massimo Consesso, si è ulteriormente puntualizzato da parte delle Sezioni semplici che ricorre il requisito dell'interesse qualora l'autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di conseguire un'utilità per l'ente, mentre sussiste il requisito del vantaggio qualora la persona fisica ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto (Sez. 4, n. [2544](#) del 17/12/2015, dep. 2016, Gastoldi e altri, Rv. 268065-01) e, con più approfondita analisi e secondo progressive puntualizzazioni, che «[...] il requisito dell' "interesse" dell'ente ricorre quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di far conseguire un'utilità alla persona giuridica; ciò accade, per esempio, quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l'esito, non di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi d'impresa: pur non volendo (quale opzione dolosa) il verificarsi dell'Infortunio in danno del lavoratore, l'autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di soddisfare un interesse dell'ente (ad esempio, far ottenere alla società un risparmio sui costi in materia di prevenzione). Ricorre, invece, il requisito del "vantaggio" per l'ente quando la persona fisica, agendo per conto dell'ente, anche in questo caso, ovviamente, non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha violato sistematicamente le norme prevenzionali e, dunque, ha realizzato una politica d'impresa disattenta alla materia della sicurezza sul lavoro, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto» (così, efficacemente, Sez. 4, n. [31210](#) del 19/05/2016, Merlino ed altro, non mass, cit., Sub n. 10.1. del "considerato in

diritto").

Ancora: «In tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall'interesse e dai vantaggi, da riferire entrambi alla condotta del soggetto agente e non all'evento, ricorrono, rispettivamente, il primo, quando l'autore del reato abbia violato la normativa cautelare con il consapevole intento di conseguire un risparmio di spesa per l'ente, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento, e, il secondo, qualora l'autore del reato abbia violato sistematicamente le norme antinfortunistiche, ricavandone oggettivamente un qualche vantaggio per l'ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso» e «In tema di responsabilità da reato degli enti, i criteri di imputazione riferiti all'interesse e ai vantaggi sono giuridicamente distinti giacché, mentre il primo è criterio soggettivo, da valutare "ex ante", e consistente nella proiezione finalistica volta a far conseguire all'ente un profitto indipendentemente dall'effettiva realizzazione dello stesso, il secondo è criterio oggettivo, accertabile "ex post" e consistente nel concreto vantaggio derivato all'ente dal reato» (Sez. 4, n. [38363](#) del 23/05/2018, Consorzio Melinda s.c.a., Rv. 274320-01 e Rv. 274320-02).»

E ancora secondo Cass. Penn. 29512 del 2015, *“le condotte dell'agente poste in essere nell'interesse dell'ente sono quelle che rientrano nella politica societaria ossia tutte quelle condotte che trovano una spiegazione ed una causa nella vita societaria”*.

Per quanto attiene invece il caso specifico della responsabilità dell'ente in tema di reati commessi in materia di sicurezza sul lavoro la Cassazione con sentenza n. 28097 del 2019 afferma che :*“in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento commessi in violazione della normativa antinfortunistica, i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall'interesse e dal vantaggio (...) ricorrono allorché l'autore del reato abbia violato la normativa cautelare con il consapevole intento di conseguire un risparmio di spesa per l'ente, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento, o qualora abbia violato sistematicamente le norme antinfortunistiche, ricavandone oggettivamente un qualche vantaggio per l'ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso”*. Il vantaggio è in capo all'Ente non devono essere meramente *“fortuiti”*, allorché vi sia un interesse esclusivo dei soggetti ex art.5 1° comma lett. a) e b) (Cass. 37381/20).

4. REATI cd. “PRESUPPOSTI” AI FINI DELLA PERSEGUIBILITA’ D.LGS. n.231/2001 e ss

Il D.lgs. 231/01 non individua autonome categorie di comportamenti -reati ma assume come comportamenti illeciti (e quindi da sanzionare secondo le norme dello stesso 231/01) quelli individuati dal Legislatore in altri articoli di Legge e di Codici che quindi sono comportamenti-reati così detti presupposti. Quindi i reati presupposti sono un fatto criminoso che rappresenta, a sua volta, la condizione per la commissione di un altro reato.

Con la tecnica del reato presupposto quindi si è inteso sanzionare in via amministrativa gli enti che hanno consentito ad uno dei loro membri di commettere

un reato, rientrante nella tipologia dei reati del D.Lgs n. 231/2001.

Il seguente elenco è aggiornato al 30.7.20.

Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898)

Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-terc.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art.635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art.635quinquies c.p.)
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquiesc.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

Art. 24-ter Delitti di criminalità organizzata

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art.416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L.203/91)

Art. 25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [articolo modificato dalla L.3/2019]
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Art. 25-bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo ed in strumenti o segni di riconoscimento

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione

di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461c.p.)

- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474c.p.)

Art. 25-bis.1 Delitti contro l'industria e il commercio

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Art. 25-ter Reati societari

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante(art.2628c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza(art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

Art. 25-quater Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o diversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-quinquies.1 c.p.)
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)

Art. 25-quarter Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

Art. 25-quinquies Delitti contro la personalità individuale

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)

- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art.600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

Art. 25-sexies Reati di abuso di mercato

- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998)
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998)

Art. 187-quinquies del TUF, Altre fattispecie in materia di abusi di mercato

- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita d'informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)

Art. 25-septies Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Art. 25-octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)
- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art.171, L. n.633/1941 comma 3)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art.171-bis L. n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al

circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. n.633/1941)

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L.n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. n.633/1941)

Art. 25-decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Art. 25-undecies Reati ambientali

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexiesc.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art.733-bis.c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs n.152/2006, art.137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs n.152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs n.152/2006, art. 259)

- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs n.152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdeciesc.p.)
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n.549/1993art. 3)

Art. 25-duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis,3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)

Art. 25-terdecies Razzismo e xenofobia

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)

Art. 25-quaterdecis Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o discommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n.401/1989)

Art.25-quinquesdecies Reati Tributari

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n.74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)
- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi

doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)

- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n.43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n.43/1973)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n.43/1973)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art.291-ter DPR n. 43/1973)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)

Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato

- Impiego Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Reati transnazionali

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

5. LESANZIONI

Ex art 9 del D. Lgs. n. 231/2001 le sanzioni sono:

- pecuniarie;
- interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni pecuniarie, applicabili a tutti gli illeciti, sono determinate attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile (da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 1.500,00) fino ad Euro 1.500.000,00 (così come modificate dalla Legge n. 262 del 28 dicembre 2005).

Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11 del Decreto).

Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'Ente e sono costituite da:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività,
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione,
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito,
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi,
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono applicate, nelle ipotesi tassativamente indicate dal Decreto, solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

1. l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso:

- da soggetti in posizione apicale ovvero
- da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione

del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
2. in caso di reiterazione degli illeciti.

Il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente e dell'attività per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. In luogo dell'applicazione della sanzione, il giudice può disporre la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario giudiziale.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente in via cautelare quando sussistano gravi indizi in ordine all'esistenza della responsabilità dell'Ente nella commissione del reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede (art. 45). Anche in tale ipotesi, in luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale.

L'inosservanza delle sanzioni interdittive determina un'ulteriore ipotesi di responsabilità amministrativa dell'Ente (art. 23).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrarre con la P.A. e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate – nei casi più gravi – in via definitiva.

Come misura cautelare, può essere disposto anche il sequestro del prezzo e/o del profitto del reato.

La confisca del prezzo o del profitto del reato, anche per equivalente, e quindi può avere ad oggetto anche beni o altre utilità di valore equivalente, nonché la pubblicazione della sentenza di condanna in presenza di una sanzione interdittiva.

Poiché la responsabilità amministrativa della persona giuridica si aggiunge a quella (penale) della persona fisica, che ha materialmente commesso il reato, sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale.

L'accertamento della responsabilità dell'Ente, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità dell'Ente;
- l'accertamento in ordine alla sussistenza dell'interesse o vantaggio dell'Ente alla commissione del reato da parte del suo dipendente o apicale;
- il sindacato di idoneità sul Modello.

Il giudizio circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al Decreto è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma".

Tale giudizio di idoneità è, cioè, formulato secondo un criterio sostanzialmente ex ante, per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato.

All'esito del processo vi sarà una sentenza:

- di esclusione della responsabilità dell'ente;
- di condanna;

- pubblicazione della sentenza ovvero il suo deposito in cancelleria, attraverso cui la sentenza acquista esistenza come atto giuridico e diventa immutabile ed irrevocabile da parte del giudice che l'ha pronunciata.

6. AZIONI ESIMENTI DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Gli artt. 6 e 7 prevedono una forma specifica di esonero da responsabilità qualora l'ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, "modelli di organizzazione e di gestione" idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (O.d.V.);
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione, gestione e controllo;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'O.d.V.

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da persone sottoposte alla altrui direzione o vigilanza, l'ente è responsabile solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il D. Lgs. n. 231/2001 prevede, inoltre, che i modelli di organizzazione e gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito esista la possibilità che vengano commessi i reati previsti;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- e) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

La responsabilità dell'Ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile oppure quando il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

7. LE LINEE GUIDA DICATEGORIA

Per garantire le finalità della legge, i modelli di organizzazione e di gestione adottati dalle organizzazioni, possono, come peraltro indicato dallo stesso decreto, svilupparsi sulla base di linee guida o codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative dicategoria.

Quindi, nella predisposizione del presente modello, la S.I.C.P. ha voluto comunque ispirarsi ad alcuni codici disponibili redatti da associazioni di categorie e precisamente alle Linee Guida di Confindustria.

I punti fondamentali che le Linee Guida individuano nella costruzione dei modelli possono essere così sintetizzati e schematizzati:

- individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei reati previsti dal decreto;
- predisposizione di un sistema di controllo interno ragionevolmente in grado di prevenire o ridurre il rischio di commissione dei reati attraverso l'adozione di apposite procedure;
- adempimento degli obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza volti a soddisfare l'attività di controllo sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del modello.

8. IL MODELLO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLA S.I.C.P.

8.1 Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello

La S.I.C.P., al fine di garantire condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, ha ritenuto conforme alle proprie finalità procedere all'adozione di un modello di organizzazione e di gestione in linea con le prescrizioni del D. Lgs. n. 231/2001 e delle Linee Guida elaborate in materia dalle associazioni di categoria. Ciò nella convinzione che il modello e le norme sulla condotta delle operazioni aziendali possano costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della S.I.C.P., affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel D. Lgs. n. 231/2001. Nel predisporre lo sviluppo e l'implementazione del citato modello, la S.I.C.P. ha redatto e diffuso tra i propri interlocutori, terzi, o dipendenti dell'Associazione il Codice Etico al fine di mantenere a livelli di eccellenza la conduzione delle attività statutarie.

La S.I.C.P. non ha scopo di lucro ed opera per migliorare la qualità della vita di persone affette da malattie inguaribili si configura giuridicamente quale associazione non riconosciuta e, quindi, come soggetto di natura privatistica.

Il presente modello è adottato dalla S.I.C.P., nello svolgimento delle seguenti attività connesse alle finalità statutarie che per il raggiungimento del suo scopo, si propone (in via esemplificativa e non esaustiva), di:

- Riunire e rappresentare gli operatori attivi nel campo delle Cure Palliative, recependone e tutelandone le istanze.
- Promuovere ed erogare la Formazione e l'Educazione Continua in Medicina ed il conseguente Accreditamento con la verifica della qualità.
- Promuovere la conoscenza delle Cure Palliative, il loro progresso in campo clinico, la ricerca sperimentale e clinica, anche attraverso iniziative dalla stessa promosse. L'attività scientifica svolta sarà pubblicata sul sito web dell'Associazione aggiornato costantemente.
- Attuare ed incentivare campagne di informazione ed educazione della popolazione.
- Promuovere lo sviluppo di una rete nazionale di centri clinici accreditati per la cura dei pazienti in fase terminale.

- Fornire a tali centri le basi culturali e pragmatiche dell'operato, definendo opportune linee-guida finalizzate all'esercizio delle attività diagnostiche e terapeutiche, nonché agli aspetti strutturali e organizzativi del modello operativo.
- Contribuire alla formazione tecnico-professionale e manageriale degli operatori sanitari al fine di creare figure specificamente qualificate, idonee a trovare la loro primaria collocazione nei centri clinici di Cure Palliative.
- Promuovere programmi per l'aggiornamento continuo degli operatori.
- Sviluppare il carattere multidisciplinare delle Cure Palliative, favorendo il confronto e le sinergie tra le discipline e le professionalità coinvolte.
- Sviluppare l'integrazione con le organizzazioni non profit e le associazioni di volontariato del settore ed in particolare con la Federazione Cure Palliative (FCP).
- Partecipare, in rappresentanza dei soci e nell'interesse della disciplina, ai lavori di organismi istituzionali nazionali, regionali, locali.
- Promuovere e sostenere pubblicazioni o periodici riguardanti le Cure Palliative.
- Stabilire relazioni scientifiche con Società ed Enti, nazionali e internazionali, aventi affinità di scopi e di programmi.
- Partecipare a strutture federative con altre Società Scientifiche o Enti.

8.2 Organigramma:

Sono Organi e componenti degli Organi dell'Associazione:

1. **L'Assemblea** composta da tutti i soci ("in regola con i versamenti sociali") è l'organo deliberativo (**per le delibere è necessario almeno 10% dei soci aventi diritto di voto**).

2. **Il Consiglio Direttivo S.I.C.P.** composto da cinque membri:

- Presidente e Legale Rappresentante, Dott. Gino Gobber;
 - Vicepresidente Dott. Grazia Di Silvestre;
 - Segretario Dott. Simone Veronese;
 - Tesoriere Dott.ssa Rita Marson;
 - Consigliere Dott. Luca Manfredini;
- Ha funzione di direzione e controllo.
- Past President: Dott. Italo Penco.

3. **Consiglieri di Macro area:**

- area Nord-Est (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto): Dott.ssa Raffaella Antonione;
- area centro (Abruzzo e Molise, Lazio, Marche, Toscana, Umbria): Dott.ssa Marta De Angelis;
- area sud ed Isole (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia): Dott. Edoardo Di Maggio;
- area Nord -Ovest (Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta): Gianpaolo Fortini.

Membri cooptati:

Dott.ssa Michela Guarda

Dott.ssa Samanta Serpentine

4. **IProbiviri:** Avv. Giulia Facchini Martini e Dott. Franco Toscani. Hanno funzione di dirimere le controversie interne.

5. **Revisore** : Studio Zazzeron&Cameretti Associati nella persona del Dott.ssa Luisa Cameretti. Il Revisore dei Conti che a) controlla la gestione economico finanziaria dell'Associazione; b) accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, redigendo una relazione sul bilancio d'esercizio; c) accerta la consistenza del fondo sociale e di cassa; d) vigila sulla conformità alla legge, allo Statuto e ai regolamenti dell'attività dell'Associazione.

6. **Comitato Scientifico** composto da sei membri:

Coordinatore del Comitato Scientifico: Dott. Simone Veronese

Membri:

- Dott.ssa Franca Benini,
- Dott. Andrea Bovero,
- Dott.ssa Daniela D'Angelo,
- Dott.ssa Ludovica De Panfilis,
- Dott.ssa Alessandra Solari.

Parteciperà ai lavori del Comitato, come ospite permanente, il **Dott. Luciano Orsi** (Responsabile della Comunicazione SICP e Direttore Scientifico della Rivista Italiana di Cure Palliative (RICP))

Svolge funzioni consultive per le attività del Consiglio Direttivo e la verifica ed il controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

7. **Dipendenti e collaboratori** :

- Gisella Serù: segreteria nazionale sede di Milano;
- Cristina Tartaglia: responsabile Eventi S.I.C.P.;
- Maddalena Bellei: consulente esterno per comunicazione S.I.C.P

8.3 Funzionigramma

La struttura associativa è delineata nel funzionigramma il quale individua la suddivisione delle funzioni, l'articolazione operativa dei compiti e le relative linee di dipendenza/riporto.

Il presente Modello è adottato con delibera del Consiglio Direttivo di S.I.C.P. che ha anche nominato l'O.d.V. avente i requisiti richiesti con l'incarico di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso nonché di curarne l'aggiornamento.

Essendo il Modello un atto di emanazione dal Consiglio Direttivo S.I.C.P. ed ogni successiva modifica o integrazione deve essere approvata da quest'ultima.

8.4 Finalità del Modello

Il modello intende configurare un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo, ex ante ed ex post, volto a prevenire ed a ridurre il rischio di commissione dei reati contemplati d.lgs. 231/2001.

In particolare, l'individuazione delle attività esposte al rischio di reato, le procedure finalizzate ad un efficace sistema di controllo e le attività di sensibilizzazione del personale, richiedono di:

- rendere tutti coloro che operano in nome e per conto della S.I.C.P. pienamente consapevoli dei rischi di poter incorrere, in caso di violazioni delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla S.I.C.P. in quanto (anche nel caso in cui la S.I.C.P. fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico- sociali cui la S.I.C.P. intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale
- consentire alla S.I.C.P., grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Tra le finalità del modello vi è, quindi, quella di radicare nei dipendenti, Organi Statutari, consulenti che operino per conto o nell'interesse della S.I.C.P. nell'ambito delle aree di attività a rischio e comunque tutti gli interlocutori terzi, il rispetto dei ruoli, delle modalità operative, dei protocolli e, in altre parole, del modello organizzativo adottato e la consapevolezza del valore anche morale di tale modello al fine di prevenire i reati.

Punti cardine del modello sulla base dei criteri indicati, sono:

- la diffusione a tutti i livelli associativi di un sistema di regole comportamentali previste nel Codice Etico;
- la mappa delle "aree di attività a rischio" dell'associazione, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi reati;
- il rispetto del criterio delle separazioni delle funzioni nelle aree ritenute a maggior rischio (ovvero nessuno può gestire in autonomia un intero processo se ritenuto a rischio);
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate (regime delle deleghe e delle procure);
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del modello con la messa a disposizione delle necessarie risorse aziendali in relazione ai risultati da conseguire
- la verifica del funzionamento del modello con conseguente aggiornamento periodico.

8.5 Il sistema di deleghe e procure

Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui l'ente attribuisce ad un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa. Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza viene conferita una "procura generale" di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la "delega".

I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti:

- a) tutti coloro che intrattengono per conto della S.I.C.P. rapporti con terzi sono dotati di delega formale in tal senso;
- b) a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della S.I.C.P. nei confronti dei terzi deve corrispondere una delega interna che descriva il relativo potere di gestione;
- c) al delegato devono essere riconosciuti poteri adeguati alle funzioni conferite.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:

- le procure generali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna o di specifico contratto di incarico ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza;
- la procura può essere conferita a persone fisiche oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;
- una procedura deve disciplinare modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le procure devono essere attribuite, modificate e revocate (es. assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, ecc.);
- l'Organismo di Vigilanza verificherà periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con la struttura organizzativa aziendale.

8.6 Procedure di lavoro generalmente applicate

Ai fini di un corretto svolgimento delle attività aziendali devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte, oltre alle regole ed alle specifiche indicazioni contenute nel presente Modello:

- i contratti tra la S.I.C.P. i clienti, i fornitori, ed i consulenti esterni devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini, ovvero devono essere contrattualizzati
- nei nuovi contratti e/o nei rinnovi contrattuali con i clienti, con i fornitori e i consulenti esterni deve essere contenuta apposita clausola con cui i medesimi dichiarino di essere a conoscenza del codice etico e del Modello adottati dalla S.I.C.P. e di accettarli e di impegnarsi a rispettarli, di aver eventualmente adottato anch'essi un analogo codice di comportamento e modello organizzativo e di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Modello della S.I.C.P.;
- nel caso di ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento ispettivo devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'O.d.V. ne deve essere informato con nota scritta da parte dei soggetti della funzione coinvolta.

8.7 Aggiornamento del Modello

Come sancito dal Decreto, il Modello, insieme ai documenti ad esso collegati (Codice Etico, organigramma organizzativo, sistema delle deleghe e delle procure), è un “atto di emanazione dell’organo dirigente”, il Consiglio Direttivo.

Gli interventi di adeguamento o aggiornamento del Modello sono espressamente prescritti dall’art 6 comma 1 lett b) del Decreto e sono previsti essenzialmente in occasione di: a) innovazioni normative; b) variazioni del Modello e/o esiti negativi di verifiche sull’efficacia del medesimo (che potranno anche essere desunti da esperienze riguardanti altre società con le stesse caratteristiche di S.I.C.P.); c) modifiche della struttura organizzativa di S.I.C.P.

Tali interventi sono orientati al mantenimento nel tempo dell’efficacia del Modello e rivestono pertanto un’importanza prioritaria.

Il Modello è sottoposto a procedimento di revisione annuale da parte dell’O.d.V o quando intervengono malafede legislative e /o organizzative/ associative.

9. L’ORGANISMO DI VIGILANZA (O.D.V.)

9.1 Nomina dell’Organismo di Vigilanza

L’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede che l’ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se l’organo dirigente ha:

- a) adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- b) affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello e di curarne l’aggiornamento ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di seguito l’O.d.V.).

L’affidamento di detti compiti all’ O.d.V. ed, ovviamente, il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l’esonero dalla responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai soggetti “apicali” (espressamente contemplati dall’art. 6), che dai soggetti sottoposti all’altrui direzione (di cui all’art. 7).

Le caratteristiche dell’Organismo di Vigilanza devono essere:

Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l’O.d.V. non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l’oggetto della sua attività di controllo. A tal proposito l’O.d.V. deve avere una posizione gerarchica la più elevata possibile, prevedendo un’attività di reporting al massimo vertice operativo aziendale (ovvero al Consiglio direttivo).

Ai fini dell’indipendenza è inoltre indispensabile che l’O.d.V. non possieda deleghe aventi ad oggetto la gestione operativa della S.I.C.P. che ne comprometterebbero l’obiettività di giudizio con riferimento a verifiche sui comportamenti e sull’effettività del modello.

Professionalità

L’O.d.V. deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all’indipendenza, garantiscono l’obiettività di giudizio.

Continuità d’azione

L’O.d.V. dovrà:

- lavorare costantemente sulla vigilanza del modello con i necessari poteri d'indagine;
- essere, pertanto, una struttura interna sì da garantire la continuità dell'attività di vigilanza;
- curare l'attuazione del modello e assicurarne il costante aggiornamento;
- non svolgere mansioni operative che possano condizionare la visione d'insieme delle attività aziendali che ad esso si richiede.

L'O.d.V. deve essere scelto tra soggetti particolarmente qualificati e con esperienza nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, di compiti direttivi presso le imprese, enti pubblici o pubbliche amministrazioni, di attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche e finanziarie.

L' O.d.V. è tenuto alla riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni, fatti salvi gli obblighi espressamente previsti dal modello ex D. Lgs. 231/01.

9.2 Funzione, compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

È affidato all'O.d.V. della S.I.C.P. il compito di:

- vigilare sull'effettiva applicazione del modello in relazione alle diverse tipologie di reati di cui agli articoli 24 e 25 del D. Lgs. n.231/2001;
- verificare l'efficacia del modello e la sua reale capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al decreto dequo;
- analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;
- proporre eventuali aggiornamenti del modello laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso.

Quindi, dal punto di vista operativo, spettano all'O.d.V. i seguenti compiti:

- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale. A questo scopo il Management e gli addetti alle attività di controllo, nell'ambito delle singole funzioni, devono segnalare all'O.d.V. le eventuali situazioni in grado di esporre l'azienda al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere scritte (anche via e-mail) e non anonime;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso O.d.V.;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree di rischio. A tal fine, l'O.d.V. ha libero accesso, senza necessità di alcun consenso preventivo, a tutta la documentazione aziendale rilevante. All'O.d.V. devono, inoltre, essere segnalate da parte del management eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda a rischio reato;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente modello portate all'attenzione dell'O.d.V. da specifiche segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza dello stesso;
- verificare che gli elementi previsti nel modello per le diverse tipologie di attività (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque

adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal D. Lgs. n. 231/2001, provvedendo, in caso contrario, a proporre aggiornamenti degli elementistessi.

A garanzia del principio di terzietà, l'O.d.V. riporta e risponde direttamente al Presidente e, in via straordinaria, al Consiglio Direttivo tutte le volte che lo stesso lo ritenga necessario ai fini di un puntuale svolgimento della propria funzione.

Tenuto conto delle peculiarità delle attribuzioni dell'O.d.V. e dei contenuti professionali specifici da esse richieste, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo l'O.d.V. sarà supportato da uno staff dedicato (utilizzato, anche a tempo parziale, per tali compiti specifici e prescelto di norma nell'ambito delle risorse presenti all'interno della struttura), oltre ad avvalersi del supporto delle altre strutture della S.I.C.P. che, di volta in volta, si rendessero a tal fine necessarie.

L'Organismo deve essere provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività. A tal fine il Consiglio di Direttivo di S.I.C.P. provvederà a dotare l'O.d.V. di un fondo adeguato, che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni.

9.3 Durata in carica - sostituzione - revoca

L'O.d.V. di S.I.C. P. è monocratico e resta in carica 2 anni rinnovabili.

La rinuncia all'incarico deve essere comunicata per iscritto al Presidente.

Una infermità che determini l'impossibilità di partecipare ai lavori per un periodo superiore ai 6 mesi comporta la decadenza.

In entrambi i casi il Consiglio Direttivo, esperiti gli opportuni accertamenti, provvede entro 30 giorni alla sostituzione.

Al fine di tutelare l'O.d.V. dal rischio di una ingiustificata revoca del mandato, il Consiglio Direttivo potrà deliberarne la revoca soltanto per giusta causa.

A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel presente modello;
- la violazione degli obblighi di riservatezza;
- una sentenza di condanna della S.I.C.P. del Decreto, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'O.d.V., secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico dell'O.d.V. per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico dell'O.d.V. ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi sopra descritti, il Consiglio Direttivo provvederà a nominare il nuovo Organismo di Vigilanza in sostituzione di quello cui sia stato revocato il mandato.

Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, il Consiglio Direttivo, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre la sospensione dei poteri dell'O.d.V. e la nomina di un O.d.V. *ad interim*.

9.4 Flussi Informativi

L'O.d.V. riferisce in merito all'attuazione del modello e all'emersione di eventuali criticità.

In proposito, l'O.d.V. predispone per il Consiglio Direttivo:

- con cadenza annuale, un rapporto scritto relativo all'attività svolta (indicando in particolare i controlli e le verifiche specifiche effettuati e l'esito degli stessi, l'eventuale aggiornamento della mappatura delle aree di attività a rischio, ecc.) ed il programma di attività per l'annosuccessivo;
- immediatamente, una segnalazione relativa al manifestarsi di situazioni gravi e straordinarie quali ipotesi di violazione dei principi di attuazione del modello, di innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti che attengano al perimetro di attuazione del modello e in caso di carenze del modello adottato.

L'O.d.V. potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà, a sua volta, presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del modello od a situazioni specifiche.

Di ogni contatto o adunanza dell'O.d.V. con il Consiglio Direttivo e/o singoli, il Revisore dei Conti e/o componenti di tale organo dovrà rimanere evidenza scritta conservata tra gli atti della S.I.C.P..

L'O.d.V., ai sensi del Decreto, deve essere informato dai soggetti tenuti all'osservanza del Modello, in merito ad eventi che potrebbero determinare la responsabilità della S.I.C.P. ai sensi del Decreto.

I Flussi informativi sono di tre tipi:

- le Segnalazioni nelle forme previste dovranno essere in forma scritta e avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello;
- i Flussi Informativi Specifici;
- le seguenti Informazioni Rilevanti: copia di tutti gli atti in materia penale, ispettiva e/o tributaria diretti agli Consiglieri, dipendenti, Consulenti della o che comunque coinvolgono e possono coinvolgere in dette materie la S.I.C.P.; provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti; Segnalazioni inoltrate alla S.I.C.P. dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei reati previsti dal Decreto; rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto; l'informativa relativa all'avvio di indagini dirette ad appurare ed eventualmente sanzionare il mancato rispetto dei principi di comportamento e dei protocolli previsti dal Modello, nonché l'informativa sulle eventuali sanzioni irrogate; violazioni del Codice Etico; le notizie relative a cambiamenti organizzativi; gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri; le eventuali comunicazioni del Revisore riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della S.I.C.P..

L'afflusso di segnalazioni, incluse quelle di natura ufficiosa, deve essere canalizzato verso l'O.d.V. che procederà come segue:

- l'O.d.V. valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione; redigendo un apposito verbale dell'incontro e motivando per iscritto eventuali decisioni di procedere o non procedere ad una indagine interna;
- le segnalazioni pervenute all'O.d.V. devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio al quale sia consentito l'accesso esclusivamente all'O.d.V.;
- le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal codice etico, potranno essere in forma scritta e avere a oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del modello. L'O.d.V. agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della S.I.C.P. delle persone accusate erroneamente e/o in malafede;
- le segnalazioni possono pervenire all'O.d.V. direttamente o per mezzo dei soggetti apicali. Le stesse segnalazioni possono pervenire all'O.d.V. anche in forma anonima a mezzo della posta con lettera raccomandata spedita all'indirizzo corrispondente alla sede della S.I.C.P. indirizzata all'O.d.V. o utilizzando la casella di posta elettronica appositamente predisposta e resa nota a tutto il personale.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'O.d.V.:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati e che possono coinvolgere, direttamente o indirettamente, la S.I.C.P.;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001, salvo espresso divieto dell'Autorità giudiziaria;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. n. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente modello sono conservati dall'O.d.V. in un apposito archivio (informatico e/o cartaceo).

Le **Segnalazioni** in forma scritta devono essere inviate per posta ordinaria, a

“Organismo di Vigilanza c/o Società Italiana di Cure Palliative - Via Galileo Galilei n. 7 – 20124 Milano, scrivendo sulla busta la dicitura RISERVATA.
O tramite posta elettronica a : “ _____ ”

È facoltà dell'O.d.V. ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

L'O.d.V. agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della S.I.C.P. o delle persone

accusate erroneamente e/o in malafede.

L'O.d.V. (nel rispetto della legge) si riserva di valutare anche segnalazioni anonime.

10. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

L'articolo 6 comma 2, lett. e) e l'art. 7 comma 4 lett. b) del D. Lgs. n. 231/2001 prevedono, con riferimento rispettivamente sia ai soggetti in posizione apicale sia ai soggetti sottoposti ad altrui direzione, che i modelli di organizzazione e gestione debbano *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*.

L'accertamento delle violazioni spetta all'O.d.V. che ha l'obbligo di informare l'organo competente per l'irrogazione della sanzione; comunque, nell'applicare la sanzione, è necessario tener conto sia del principio di proporzionalità tra infrazione e sanzione, che di eventuali circostanze attenuanti o aggravanti (es. recidiva).

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal modello sono assunte dalla S.I.C.P. in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito e dallo svolgimento e dall'esito del processo penale eventualmente avviato dall'Autorità giudiziaria competente.

I destinatari del sistema disciplinare sono tutti i membri ed i dipendenti della S.I.C.P. nonché i soggetti terzi che operano in nome e per conto della S.I.C.P. stessa (consulenti e fornitori).

10.1 Misure nei confronti dei lavoratori

Con particolare riguardo ai lavoratori dipendenti, il sistema disciplinare deve rispettare i limiti connessi al potere sanzionatorio imposti dall'art.7 della L. 300/70 (c.d. Statuto dei Lavoratori) e dalla contrattazione collettiva, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili sia per quanto riguarda le forme di esercizio del potere sanzionatorio.

Il mancato rispetto e/o la violazione del modello organizzativo esimente ex D. Lgs. 231/2001, del Codice Etico e delle procedure aziendali ad opera di lavoratori dipendenti della S.I.C.P. costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 c.c. (diligenza del prestatore di lavoro) ed illecito disciplinare.

Il lavoratore responsabile di azioni od omissioni in contrasto con le regole previste dal presente modello, è soggetto in relazione alla gravità ed alla reiterazione delle inosservanze ed al danno provocato alla S.I.C.P. o a terzi, alle seguenti sanzioni disciplinari:

- richiamo verbale (per mancanze lievi);
- richiamo scritto nei casi di recidiva delle infrazioni;
- multa, non superiore a quanto previsto dai vigenti CCNL;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5/10 gg;
- licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo;
- licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso;
- licenziamento senza preavviso.

Incorre nei provvedimenti di *RIMPROVERO SCRITTO, MULTA O SOSPENSIONE* il lavoratore che:

- violi le procedure interne previste dal presente modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'O.d.V. delle informazioni

prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una "non esecuzione degli ordini impartiti dall'azienda sia in forma scritta che verbale".

Incorre, inoltre, anche nel provvedimento di *LICENZIAMENTO CON PREAVVISO*, il lavoratore che:

- adottati nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un "atto tale da far venire meno radicalmente la fiducia dell'azienda nei confronti del lavoratore".

Incorre, infine, anche nel provvedimento di *LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO* il lavoratore che:

- adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della S.I.C.P. di misure previste dal decreto, dovendosi ravvisare nel suddetto comportamento, una condotta tale da provocare "all'Azienda grave nocimento morale e/o materiale", nonché da costituire "delitto a termine dilagante". cosicché la mancanza di fiducia sia tale da impedire la prosecuzione del rapporto anche per il periodo di preavviso.

10.2 Misure nei confronti dei Consiglieri

Nel caso di violazione del modello da parte di un Consigliere della S.I.C.P. ne informerà il Consiglio Direttivo affinché ciascun organo provveda ad assumere le iniziative più opportune in relazione alla gravità della violazione ed ai poteri previsti dalla legge.

Nell'ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio dei Consiglieri, presunti autori del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa della S.I.C.P., si procederà alla convocazione dell'Assemblea Generale per deliberare in merito alla revoca del mandato.

10.3 Misure nei confronti di collaboratori esterni

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal decreto potrà determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, la risoluzione del rapporto contrattuale. I Legali della S.I.C.P. curano, con la collaborazione dell'O.d.V., l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico, o negli accordi di partnership, di tali specifiche clausole contrattuali che prevedranno anche l'eventuale richiesta di risarcimento di danni derivanti alla S.I.C.P. dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal decreto.

11. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE SUL MODELLO

Ai fini dell'efficacia del presente modello, è obiettivo della S.I.C.P. garantire al personale una corretta conoscenza delle procedure e delle regole di condotta adottate in attuazione dei

principi di riferimento contenuti nel presente documento, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle aree di attività a rischio.

Le procedure, i sistemi di controllo, le regole comportamentali e le sanzioni adottati in attuazione dei principi di riferimento contemplati nel presente documento unitamente al Codice Etico, sono comunicati a tutto il personale in relazione all'attività svolta in concreto ed alle mansioni attribuite.

La comunicazione potrà avvenire sia tramite strumenti informatici (ad es. Internet), sia mediante consegna di un manuale operativo o di altra documentazione idonea allo scopo o tramite la messa a disposizione di tale documentazione presso la segreteria del Responsabile della funzione di riferimento.

Ai dipendenti all'atto dell'accettazione della proposta di assunzione, verrà richiesto di sottoscrivere una specifica dichiarazione di adesione al Codice Etico e di impegno all'osservanza delle procedure adottate in attuazione dei principi di riferimento per la costruzione del modello. La conformità del comportamento individuale alle indicazioni del codice etico e del modello dovrà essere periodicamente riconfermata dal singolo lavoratore.

La S.I.C.P. curerà inoltre l'organizzazione di iniziative di formazione, al fine di divulgare e favorire la comprensione delle procedure e delle regole comportamentali.

11.1 Comunicazione iniziale

Il modello è comunicato formalmente dall'O.d.V. a ciascun componente degli organi statutari, ai membri del Consiglio Direttivo i quali dovranno conoscerlo ed impegnarsi all'osservanza e all'applicazione del codice etico e dei principi di riferimento per la costruzione del modello.

Tale conoscenza sarà oggetto di periodici richiami a cura dell'O.d.V. con finalità di formazione continuativa ed aggiornamento.

Inoltre l'adozione del presente modello è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda.

11.2 Formazione del personale e consulenti

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza del D. Lgs. n. 231/2001, delle regole e delle procedure del presente modello è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano o opereranno e della responsabilità o meno di rappresentanza della S.I.C.P.

La S.I.C.P. promuove la conoscenza e l'osservanza del modello anche tra i consulenti, i collaboratori a vario titolo ed i fornitori; infatti a questi verranno pertanto fornite apposite informative sui principi, le politiche e le procedure adottate dalla S.I.C.P. sulla base del presente modello nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate a riguardo.

12. CONFERMA, APPLICAZIONE E ADEGUATEZZA DEL MODELLO

I responsabili delle aree a rischio individuate hanno l'obbligo di vigilare sulla scrupolosa osservanza del modello da parte dei loro sottoposti e di trasmettere all'O.d.V. che ne curerà l'archiviazione ogni eventuale infrazione anche potenziale.

Annualmente l'effettivo funzionamento del presente modello sarà verificato con le modalità stabilite dall'O.d.V. Inoltre, sarà intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'O.d.V. e dagli altri soggetti interessati, degli

eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal decreto, con verifiche a campione. L'esito di tale verifica, con l'evidenziazione delle possibili manchevolezze ed i suggerimenti delle azioni da intraprendere, sarà incluso nel rapporto annuale che l'O.d.V. predispose per il Consiglio Direttivo della S.I.C.P.

PARTE SPECIALE

Non tutti i reati presupposti possono essere commessi dai destinatari della d.lgs.231/01.

Quindi non tutti i reati presupposti devono essere considerati nel modello.

La presente Parte Speciale ha la finalità di definire linee e principi di comportamento che i destinatari del modello organizzativo – come declinati nella Parte Generale dello stesso – dovranno seguire al fine di prevenire, nell’ambito delle specifiche attività svolte da SICP e considerate “a rischio” allo stato attuale, la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Si riportano di seguito i reati che ad oggi si ritiene che possono interessare le aree di attività di SICP:

INDICE

A – Reati Societari	pg. 30
B – Reati per violazione e delle norme di sicurezza sul lavoro	pg. 38
C - Reati informatici e privacy	pg. 41
D – Reati nei rapporti con la pubblica amministrazione	pg. 45

A - I REATI SOCIETARI (art. 25 ter Dlgs 231/01)

1. TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI (ART. 25 TER D. LGS.231/01)

False comunicazioni sociali Art. 2621 del codice civile

Salvo quanto previsto dall’art. 2622, gli amministratori, i soci i membri del Consiglio direttivo preposti alla redazione dei documenti contabili societari e di legge, i sindaci e i liquidatori i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società/ente o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l’arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società/ente per conto d’altri.

La punibilità è esclusa se le falsità e le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società/ente o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1%.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari –ovvero documenti contabili gestionali e di legge-, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica odell'impresa.

False comunicazioni sociali in danno della società dei soci o dei creditori Art 2622 del c.c.

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari –ovvero documenti contabili gestionali-, i sindaci e i liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci –ovvero il Fondatore e i partecipanti- o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per gli altri un ingiusto profitto, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci –ovvero il Fondatore e i partecipanti- e al pubblico, ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci –ovvero il Fondatore e i partecipanti- e dai creditori salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la pena per i fatti previsti al comma 1 è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo. La punibilità per i fatti previsti dal 1° e 3° comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società/ente per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal 1° e 3° comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società/ente o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% di quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari –ovvero documenti contabili per legge-, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica odell'impresa.

Le due fattispecie si realizzano con l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci –ovvero il Fondatore e i partecipanti- o al pubblico, di fatti materiali che, ancorché oggetto di valutazioni, non siano veritieri e possano indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o

finanziaria della società/ente o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci –ovvero il Fondatore e i partecipanti-, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società/ente o del gruppo al quale essa appartiene;
- la punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico d'esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%; in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al 10% di quella corretta;
- la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società/ente per conto di terzi.
- La fattispecie di cui all'art. 2622 c.c. scorre dell'ulteriore elemento costitutivo del danno cagionato alla società/ente, ai soci –ovvero il Fondatore e i partecipanti- e ai creditori. Lo stesso si qualifica come documento grave nel caso in cui coinvolga un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione secondo l'ultimo censimento ISTAT o nel caso in cui consista in una distruzione o riduzione del valore di titoli superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari –o di legge- ed i liquidatori, i sindaci e i liquidatori (reato proprio).

Falso in prospetto Art. 2623 del codice civile

Commette il reato ed è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno chi, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche d'acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo tale da indurre in errore i destinatari del prospetto (1° comma) ed è una fattispecie delittuosa nell'eventualità che il danno si verifichi (2° comma). Se la condotta di cui al 1° comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione da uno a tre anni.]

Si precisa che :

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto (dologenerico);
- la condotta deve essere idonea ad indurre in inganno i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto (dolospecifico).
- Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da “chiunque” ponga in essere la condotta incriminata.
- Il reato si configura come delitto o contravvenzione a seconda che la condotta abbia o meno causato danni patrimoniali ai destinatari delprospetto.

Si noti come l'articolo in esame sia stato formalmente abrogato dalla L. 262/05 che non ha però provveduto ad escluderlo dall'elenco degli illeciti di cui all'art. 25 ter D. Lgs. 231/01, realizzando con ciò un'incongruenza risolvibile a livello interpretativo, ma per la quale è

comunque auspicabile un intervento legislativo esplicito.

Dichiarazione Fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti inesistenti. Art. 39 comma 2 del Decreto Fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020.

I responsabili della dichiarazione ed i revisori i quali, al fine di conseguire per se o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso mediante uso di fatture false o altri documenti inesistenti, sono puniti con una sanzione pecuniaria nel massimo oscillante dal minimo di 129.000 al massimo di 774.500 euro.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve Art. 2627 del codice civile

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, estingue il reato.

Formazione fittizia del capitale Art. 2632 del codice civile

Gli amministratori e i soci –ovvero il Fondatore e i partecipanti- conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il fondo di dotazione della S.I.C.P. mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società/ente in caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori Art. 2633 del codice civile

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Ostacolo all'esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza Art. 2638 del c.c.

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari/di legge, i sindaci, i liquidatori di società od enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società/ente per conto terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari/di legge, i sindaci ed i liquidatori di società, o enti e i soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle

predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

L'articolo distingue al suo interno due fattispecie delittuose, entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità pubbliche preposte:

- delitti di false comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, che si realizza con l'esposizione di fatti sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, non corrispondenti al vero, ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati; è un reato di pericolo concreto che sanziona condotte soltanto preordinate all'ostacolo alle funzioni di vigilanza;
- delitto di ostacolo alle funzioni di vigilanza realizzabile con qualsiasi tipologia di condotta. È un reato di danno che, a differenza del precedente, sanziona un comportamento che ha già conseguito l'obiettivo illecito dell'ostacolo delle funzioni di vigilanza.

2. AREE ARISCHIO

Le attività potenzialmente "sensibili" che fanno riferimento, invece, ad adempimenti di legge sono le seguenti:

- Bilancio di esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno ed entro tale data è convocata l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e per l'approvazione del bilancio preventivo relativo all'anno successivo. Il Bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede della Società quindici giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea ordinaria convocata per la sua approvazione. I bilanci consuntivi, preventivi e gli incarichi retribuiti devono essere pubblicati sul sito istituzionale dell'Associazione.
- predisposizione del bilancio della S.I.C.P. e della relazione sulla gestione, nota integrativa, relazione di gestione
- funzionamento degli organismi di controllo;
- comunicazioni all'assemblea;
- tenuta della contabilità, predisposizione di bilanci, relazioni, comunicazioni sociali in genere nonché adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge o per disposizioni di Autorità di Vigilanza;

Come noto, il bilancio e la nota integrativa che lo correda sono documenti che solo in apparenza scaturiscono automaticamente dalla contabilità generale. In realtà molteplici sono le voci che necessitano di stime, le quali comportano inevitabilmente margini di soggettività non eliminabili anche con l'utilizzo di tecniche specialistiche.

Inoltre è importante sottolineare come le entrate della S.I.C.P siano solo di due entità: a) i pagamenti da parte dei soci della quota sociale annuale; b) i contributi liberali esenti IVA che vengono effettuati dalle varie Associazioni in relazione ai Convegni e al Congresso annuale indetto da S.I.C.P. e gestito da terzi.

È evidente che questi reati sono commessi il più delle volte da chi formalmente è responsabile di questi documenti e cioè dall'Amministrazione e dalla Revisore che redigono di detta redazione il bilancio, la nota integrativa e la relazione sulla gestione ma anche da chi formalmente approva il Bilancio ovvero l'Assemblea e dunque la Società stessa.

Al riguardo va però tenuto presente che spesso l'Assemblea ed anche il Consiglio direttivo non hanno né le competenze specifiche né gli strumenti per approfondire nei minimi dettagli

la correttezza del gran numero di valori e note esplicative che il bilancio contiene e si affida all'operato di terzi.

In tali casi il reato potrà dirsi consumato solo se la falsità sia consapevolmente condivisa dai soggetti "qualificati" (amministratori, ecc.) che, nel recepire il dato falso, lo fanno proprio inserendolo nella comunicazione sociale. Nel caso, invece più frequente, di falsità realizzata dal subordinato da terzi su indicazione, ad esempio, del Presidente la responsabilità dell'ente non potrà escludersi.

Tuttavia sarebbe azzardato ritenere che, laddove il bilancio sia certificato dal Revisore non ci possa essere commissione di reato, In questi casi, pure se emergessero responsabilità a carico del revisore, il Giudice potrebbe far scattare anche le sanzioni ex D. Lgs. n. 231/2001, una volta accertato che il modello non era adeguato o non era rispettato.

3. DESTINATARI DELLA PARTESPECIALE

3.1 Principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

La presente Parte Speciale richiama i principi generali di comportamento previsti dal codice etico adottato dalla S.I.C.P. alla cui osservanza tutti i soci e dipendenti della S.I.C.P. sono tenuti.

Destinatari della presente Parte Speciale sono i soci il Presidente il Vice – Presidente, gli altri componenti del Consiglio Direttivo ed i dipendenti della S.I.C.P., in linea gerarchica ed i terzi che operino nelle aree di attività a rischio (di seguito i "Destinatari").

I Destinatari devono:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai Soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della S.I.C.P.;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, al fine di garantire la tutela del patrimonio S.I.C.P.;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del patrimonio della Società ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei soci e dei terzi ingenerare;
- assicurare il regolare funzionamento della S.I.C.P. e degli organi statutari, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sull'attività gestionale prevista dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da quest'intraprese;
- tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione.

Per la prevenzione dei reati relativi ai bilanci ed altre comunicazioni sociali

(Falsecomunicazioni sociali e Dichiarazione fraudolenta), la redazione del bilancio annuale, della relazione sulla gestione, della relazione semestrale, del bilancio consolidato e la scelta del Revisore e sono realizzate in base a specifiche procedure aziendali.

Tali procedure prevedono:

- la tempestiva trasmissione a tutti i membri del Consiglio Direttivo della bozza di bilancio e della relazione del Revisore, nonché un'adeguata registrazione di tale trasmissione;
- riunioni tra il Revisore e l'O.d.V., prima della riunione dell'Assemblea che delibererà sul bilancio;

Per la prevenzione dei reati relativi all'esercizio dei poteri di controllo sulla gestione sociale (Impedito controllo), le relative attività sono svolte nel rispetto delle procedure aziendali. Queste prevedono:

- la tempestiva trasmissione all' O.d.V. di tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno;
- l'esecuzione di riunioni periodiche tra Revisore ed O.d.V. e Presidente del Consiglio direttivo o di tutto il Consiglio Direttivo per verificare l'osservanza delle regole e procedure aziendali in tema di normativa pertinente.

3.2 Principi di attuazione dei comportamenti descritti.

L'attuazione dei comportamenti sopra descritti consegue dalla messa in pratica dei seguenti principi:

- Istituzione di una procedura chiara e semplificata rivolta a tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti simili con cui si stabilisca quali dati e notizie debbono essere forniti alla Amministrazione ed al Revisore, nonché quali controlli devono essere svolti su elementi forniti dall'Amministrazione e da "validare".
- Attuazione di almeno una riunione tra il Revisore, il Presidente, il Tesoriere e l'O.d.V. prima della riunione dell'Assemblea indetta per l'approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento, con relativa stesura di verbale;
- Comunicazione sistematica all'O.d.V. di qualsiasi incarico conferito, o che si intende conferire, al Revisore, diverso da quello concernente la certificazione del bilancio;
- Attivazione di un programma di formazione ed informazione periodica del personale interessato sui reati societari
- Aggiornamento di regolamenti interni e di procedure aventi ad oggetto la normativa statutaria

4. PROCEDURE SPECIFICHE

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate nei precedenti paragrafi, sono rispettate oltre ai principi generali contenuti nel presente modello, le disposizioni qui di seguito descritte per i singoli processi sensibili:

- ***Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della S.I.C.P. (bilancio d'esercizio, corredato dalle relative relazioni di legge, ecc.)***

I suddetti documenti sono redatti in base alle specifiche procedure aziendali che:

- determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- prevedono criteri e modalità per l'elaborazione dei dati del bilancio consolidato e la trasmissione degli stessi da parte delle società rientranti nel perimetro di consolidamento.

- ***Gestione dei rapporti con il Revisore***

I rapporti con il Revisore contabile sono regolamentati da una specifica procedura che, tra altri aspetti, definisce:

- modalità di valutazione/selezione;

- ***Predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse***

Con riferimento alle attività di S.I.C.P. soggette alla vigilanza di pubbliche autorità in base alle specifiche normative applicabili, al fine di prevenire la commissione dei reati di false comunicazioni alle autorità e di ostacolo alle funzioni di vigilanza, le attività soggette a vigilanza sono svolte in base alle procedure aziendali esistenti, contenenti la disciplina delle modalità e l'attribuzione di specifiche responsabilità in relazione:

alle segnalazioni periodiche alle autorità previste da leggi e regolamenti;

- alla trasmissione a queste ultime dei documenti previsti in leggi e regolamenti (ad es., bilanci e verbali delle riunioni degli Organi Statutari);
- alla trasmissione di dati e documenti specificamente richiesti dalle autorità di vigilanza;
- al comportamento da tenere nel corso degli accertamenti ispettivi;
- i principi posti a fondamento di tali procedure sono:
- attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo - contabile necessari ad estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni ed il loro puntuale invio all'autorità di vigilanza, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa applicabile;
- adeguata formalizzazione delle procedure in oggetto e successiva documentazione dell'esecuzione degli adempimenti in esse previsti, con particolare riferimento all'attività di elaborazione dei dati;

- nel corso dell'attività ispettiva, deve essere prestata da parte delle funzioni e delle articolazioni organizzative ispezionate la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti. In particolare, devono essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire, previo il consenso del responsabile incaricato di interloquire con l'autorità;
- alle ispezioni devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati.

Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'Organismo di Vigilanza ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzionecoinvolta.

5. COMPITI DELL'O.d.V.

I compiti dell'O.d.V. sono i seguenti:

- a) per quanto riguarda il bilancio e le altre comunicazioni sociali:
 - verifica e monitoraggio dell'esistenza delle procedure interne per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
 - esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari;
- b) per quanto riguarda le altre attività a rischio:
 - verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
 - esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o dai dipendenti.
 - segnalare qualora vi siano modifiche normative e/o organizzative/associative;

B - I REATI PER VIOLAZIONE DELLE NORME DI SICUREZZA SULLAVORO

(Art. 5 e 25 septies D.lgs n. 231/01)

1. TIPOLOGIA DEI REATI

Art 589 del c.p.: commette omicidio colposo chiunque cagiona per colpa la morte di una persona ed è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni. *(comma così modificato dall'articolo 2, comma 1, legge n. 102 del 2006)*. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

Art 590 del c.p.: commette lesioni personali colpose chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale ed è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a €619,00 se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1239,00. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle

norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni(*comma così modificato dall'articolo 2, comma 2, legge n. 102 del 2006*).Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

La lesione è considerata grave (art. 583 c.p., co. 1) nei seguenti casi:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quarantagiorni
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. La lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva (art. 583 c.p., co. 2) unmalattiacertamenteoprobabilmenteinsanabilelaperditadiunsenso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Poiché i reati sopra richiamati rilevano ai fini del decreto in caso di violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene ed alla salute sul lavoro fa testo la normativa di cui al D. Lgs.n. 81/08.

2. AREE A RISCHIO

I reati oggetto della presente parte speciale evidenziano che non è possibile escludere alcun ambito di attività aziendale, in quanto essi possono astrattamente interessare tutte le componenti dell'azienda.

È necessario quindi, con riferimento a quanto indicato nel D.Lgsn. 81/08 (Testo Unico Salute e Sicurezza), procedere all'individuazione dei rischi lavorativi di commissione dei reati previsti ed all'attuazione di un sistema di controllo interno per contrastare adeguatamente tali rischi.

3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Nell'ambito della struttura organizzativa dedicata operano i seguenti soggetti che sono i destinatari di questa parte speciale:

- a) Datore di lavoro= soggetto titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori e responsabile dell'organizzazione aziendale
- b) Dirigente= soggetto che attua le direttive del datore di lavoro

- c) Preposto=soggetto che sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute
- d) RSPP e ASPP= soggetto nominato dal datore di lavoro come responsabile della gestione del complesso di persone, sistemi, e mezzi, finalizzati alla prevenzione e protezione dai rischi sullavoro
- e) Addetto al primo soccorso
- f) Addetto alla prevenzione incendi
- g) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza(RLS)
- h) Medico Competente

I soggetti di cui alle lettere e, f, g, h, sono nominati dal datore di lavoro in relazione alla tipologia dei rischi specifici per l'attività dell'azienda.

4. PROCEDURE SPECIFICHE

Ferme restando le indicazioni organizzative di dettaglio riportate nel D.lgs 81/08 da applicare in relazione anche ad un eventuale e specifico DRV aziendale, i doveri ed i compiti più significativi dei destinatari della presente parte speciale sono:

a. Datore di lavoro

- Effettuare la valutazione di tutti i rischi con conseguente elaborazione del DRV (Documento di Valutazione dei rischi)
- Nominare il RSPP
- Emanare adeguate istruzioni per l'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro e comunque di gestione delle emergenze;
- Adempiere agli obblighi di informazione ed addestramento previsti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

b. Responsabile ed addetti al SPP

Il RSPP deve provvedere:

- All'individuazione dei fattori di rischio,
- Alla valutazione dei rischi
- All'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale
- A predisporre, per quanto di competenza le misure preventive e protettive richiamate nel DRV ed i sistemi di controllo di tali misure
- Ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali
- A predisporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori volti a fornire a questi ultimi un'adeguata conoscenza in materia di salute e sicurezza
- A fornire ai lavoratori le informazioni:
 - sui rischi sulla salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'azienda in generale
 - sulle procedure che riguardano il primo soccorso, l'antincendio

- ,l'evacuazione dei luoghi di lavoro
- sui nominativi del RSPP, degli ASPP e del Medico competente
- sui rischi specifici a cui è esposto ciascun lavoratore in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni di protezione e prevenzione aziendali in materia

5. COMPITI DELL'O.d.V.

L'O.d.V., oltre ai compiti specificati nella parte generale è chiamato a svolgere nell'ambito della presente parte speciale i seguenti ulteriori compiti:

- a) far rispettare le prescrizioni organizzative contenute nel D. Lgs 81/08;
- b) valutazione dei rischi e dei fattori di rischio sopravvenuti;

C - REATI INFORMATICI e PRIVACY

(art 24 bis del DLgs.231/01 e art.14 Reg. Eu 679/2016 "GDPR")

1. TIPOLOGIA DEI REATI

I reati informatici sono stati inseriti tra i reati comportanti la responsabilità amministrativa degli Enti dall'art.7 della L.18 marzo 2008 n. 48, adottata per la ratifica ed esecuzione da parte dell'Italia della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001 ed avente come scopo quello di prevenire la commissione di reati tramite internet o altre reti informatiche.

La citata legge, dopo aver adeguato il codice penale italiano per dare appunto attuazione alla su richiamata Convenzione, con l'art.7 ha inserito nel Decreto l'art. 24 bis, dedicato ai "Delitti informatici e trattamento illecito di dati".

Tali reati sono i seguenti:

Falsità di un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art 491 bis c.p.) L'art 1 lett p) del DLgs n.82/05 "Codice dell'Amministrazione Digitale CAD" definisce come documento informatico la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Secondo le disposizioni del CAD qualsiasi documento informatico munito di firma elettronica può avere un'efficacia di prova se sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata esso fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza e del contenuto dello stesso. Pertanto il reato di falsità ricorre tutte le volte che si redige un documento informatico immettendovi dati non veri con l'intento di farli apparire invece come corrispondenti alla realtà.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Per sistema informatico si intende qualsiasi apparecchiatura (dunque anche il PC) o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate una o più delle quali in base ad un programma compiono l'elaborazione automatica dei dati. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico

servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro

5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617-quater.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.). Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 [4] ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero

1) del secondo comma dell'articolo 635 [4] ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 [4] ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 [4] ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Mancato adeguamento al Reg. Eu. 679 /2016 (“GDPR”)

L'art. 83 del GDPR distingue due gruppi di sanzioni amministrative: nel primo gruppo rientrano le violazioni cosiddette di minore gravità, per le quali sono previste le sanzioni amministrative pecuniarie di importi fino a 10 milioni di euro o, per le imprese, fino al 2% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore, e riguardano nello specifico le violazioni degli obblighi imposti ai seguenti soggetti:

- il titolare ed il responsabile del trattamento (artt. 8, 11, da 25 a 39, 42 e 43 GDPR);
- l'organismo di certificazione;
- l'organismo di controllo dei codici di condotta (art. 41 GDPR);

Il secondo gruppo di sanzioni, più pesanti in considerazione della maggiore gravità delle fattispecie a cui sono ricondotte, ammontano fino a 20 milioni di euro o, per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore, e riguardano nello specifico le seguenti violazioni:

- dei principi di base del trattamento, comprese le condizioni relative al consenso, a norma degli articoli 5, 6, 7 e 9;
- dei diritti degli interessati a norma degli articoli da 12 a 22;
- i trasferimenti di dati personali a un destinatario in un paese terzo o un'organizzazione internazionale a norma degli articoli da 44 a 49;
- qualsiasi obbligo ai sensi delle legislazioni degli Stati membri adottate a norma del capo IX;
- l'inosservanza di un ordine, di una limitazione provvisoria o definitiva di trattamento o

di un ordine di sospensione dei flussi di dati dell'autorità di controllo (ovvero il Garante Privacy) ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, o il negato accesso in violazione dell'articolo 58, paragrafo 1 GDPR.

Il Garante per la protezione dei dati personali è l'organo competente ad irrogare le sanzioni sopra citate, ai sensi dell'art. 15, co. 3 del d.lgs. 101/2018: lo stesso dovrà avere cura di valutare caso per caso le violazioni, affinché le sanzioni siano sempre effettive, proporzionate e dissuasive (art. 83, co. 1 GDPR), tenendo in debito conto le circostanze di cui all'art. 83, co. 2 G.DPR, ossia la natura, la gravità, la durata della violazione, il carattere doloso o colposo della stessa, le categorie di dati personali interessate dalla violazione, ecc.

In alternativa o in aggiunta a queste, il Garante potrà comminare le altre sanzioni previste dall'art. 58, par. 2 GDPR. Ad esempio, in caso di violazione minore o se la sanzione pecuniaria costituisse un onere sproporzionato per una persona fisica, potrebbe essere rivolto al trasgressore un ammonimento anziché imposta una sanzione pecuniaria (considerando 148 GDPR).

2. AREE A RISCHIO

Le aree a rischio reato così identificate costituiscono l'elemento di riferimento nella definizione delle procedure di lavoro e controllo da implementare ai fini dell'adeguamento delle attività ai principi del Modello Organizzativo.

Sono considerate aree a rischio ai sensi del Decreto tutte le aree in cui i dipendenti della Società dispongono ed impiegano strumenti informatici idonei ad essere potenzialmente utilizzati per commettere i reati in esame.

Sono considerate aree a rischio ai sensi del Decreto anche tutte le aree in cui avviene da parte della Società e dei suoi dipendenti posto in essere un trattamento di dati personali non conforme al Reg.Eu 679/2016 (GDPR).

In relazione a ciò la S.I.C.P. ha adottato le procedure informatiche necessarie per prevenire i sopra descritti reati.

Tali procedure nella sostanza sono dirette ad assicurare un corretto impiego degli strumenti informatici da parte dei dipendenti anche per l'ottemperanza delle altre normative relative al trattamento dei dati (GDPR).

3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Esponenti del Consiglio Direttivo, dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio.

La presente Parte Speciale ha come destinatari esponenti del Consiglio Direttivo ed ai Dipendenti della S.I.C.P.

4. PROCEDURE SPECIFICHE

Con specifico riguardo alle problematiche connesse al rischio informatico e tenuto conto anche in particolare, tale sicurezza viene perseguita attraverso:

1. a protezione dei sistemi e delle informazioni dai potenziali attacchi;
2. la garanzia della massima continuità del servizio;
3. riservatezza
4. garanzia di reperibilità di dati aziendali da parte dei dipendenti e degli organi di S.I.C.P.;

5. COMPITIDELL'O.d.V.

L'O.d.V. condurrà incontri periodici con il responsabile dell' "ICT" (Information, Communication & Technologies) e con il Consulente privacy della S.I.C.P, al fine di verificare l'efficacia delle misure di sicurezza invigore.

D – REATI NEI RAPPORTI CON PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (art 24 e 25 del Dlgs 231/01)

1. TIPOLOGIA DEIREATI

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico Art. 640, comma 2 n. 1, cp

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri e in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea. Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenerne l'aggiudicazione. Frode informatica Art. 640 ter del codice penale Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico. In concreto, il reato in esame potrebbe configurarsi qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di inserire un importo superiore a quello legittimamente ottenuto. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante. È opportuno ricordare che tale fattispecie di reato assume rilievo solo se realizzata in danno della P.A. Si tratta di una tipologia di illecito oggi poco frequente ma che, è prevedibile, avrà nel futuro più ampia realizzazione. Malversazione a danno dello Stato Art. 316 bis del codice penale Il reato punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla Unione Europea, finanziamenti, comunque denominati, destinati a favorire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, non li destina agli scopi previsti. Poiché il fatto punito consiste nella mancata destinazione del finanziamento erogato allo scopo previsto, il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato e che non vengano ora destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche Art. 640bis cp

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, dai altri enti pubblici o dall'Unione Europea. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato Art. 316 ter del codice penale Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di

dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al reato di malversazione in danno dello Stato (art. 316 bis C.P.), non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati poiché l'illecito si consuma al momento del loro indebito ottenimento.

Concussione Art. 317 cp

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o del suo potere, costringa o induca taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità ed è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Il reato in esame presenta profili di rischio contenuti ai fini del D. Lgs. 231/2001; trattandosi infatti di un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità dell'ente potrà ravvisarsi solo nei casi in cui un dipendente od un agente delle società/ente, nell'interesse o a vantaggio della stessa, concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che, approfittando della loro posizione, esigano prestazioni non dovute.

Corruzione per un atto d'ufficio Art. 318 cp

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio. Il reato si configura altresì nel caso in cui l'indebita offerta o promessa sia formulata con riferimento ad atti – conformi o contrari ai doveri d'ufficio – già compiuti dal pubblico agente. Il reato sussiste dunque sia nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, compia un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: garantire l'illegittima aggiudicazione di una gara). Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Art. 319 del c.p.

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Circostanze aggravanti Art. 319-bis del codice penale La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

2. AREE A RISCHIO

Le aree a rischio reato così identificate costituiscono l'elemento di riferimento nella definizione delle procedure di lavoro e controllo da implementare ai fini dell'adeguamento delle attività ai principi del Modello.

La tipologia e la periodicità delle procedure di lavoro e controllo implementate sulle diverse aree a rischio reato sono state definite tenendo in considerazione la rilevanza dei singoli punti di contatto con la Pubblica Amministrazione. A seguito dell'analisi del contesto aziendale condotta della S.I.C.P. ai fini di individuare le aree a rischio rilevanti ex D. Lgs. 231/01 è emerso che le attività potenzialmente sensibili riferite ai rapporti con la Pubblica

Amministrazione, oggetto di adeguate procedure di lavoro e controllo sono quelle qui di seguito elencate:

a) Negoziazione / stipulazione / esecuzione di contratti / convenzioni di concessione con la Pubblica Amministrazione mediante procedure negoziate (affidamento o trattativa privata). L'attività sensibile riguarda i rapporti che si instaurano con i soggetti pubblici o privati per la gestione di contratti / convenzioni che sono stipulati direttamente (mediante affidamento diretto o trattativa privata) tra un soggetto pubblico e il soggetto privato senza che nelle fasi preliminari vengano contattati altri potenziali contraenti;

b) Acquisizione e/o gestione di contributi / finanziamenti concessi da Pubbliche Amministrazioni in favore della S.I.C.P.

L'attività sensibile riguarda la gestione dei rapporti che si instaurano con i soggetti pubblici per l'espletamento degli adempimenti necessari all'acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse dallo Stato o da altri soggetti pubblici. Si tratta di una tipologia di rischio di reato piuttosto raro in relazione a quelle che risulta essere il modus operandi di S.I.C.P.

3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

3.1 Principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Esponenti del Consiglio Direttivo, dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio.

Principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio

La presente Parte Speciale vieta espressamente agli Esponenti del Consiglio Direttivo ed ai Dipendenti di S.I.C.P.:

a) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del decreto);

b) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

c) porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato. Nell'ambito di tali comportamenti è vietato in particolare: fornire servizi e consulenze per la Pubblica Amministrazione; ricercare trattamenti di favore (ad es. in sede di conciliazione amministrativa) da parte della pubblica Amministrazione; - produrre alla Pubblica Amministrazione documenti falsi attestanti l'esistenza di condizioni essenziali per ottenere una maggiorazione di importo, autorizzazioni, etc.;

4. PROCEDURE SPECIFICHE

Ai fini del controllo preventivo è necessario assicurare:

a) Diffusione del codice etico e del Modello Organizzativo presso tutti i dipendenti;

b) Programma di informazione/formazione periodica dei dipendenti

- c) Responsabilizzazione esplicita riportata in ordini di servizio della funzione competente e delle relative procedure aziendali, dei titolari preposti alla predisposizione dei progetti e delle relative istanze;
- d) Separazione funzionale tra chi gestisce le attività realizzative e chi presenta la documentazione contabile;
- e) Coerenza delle procure verso l'esterno con il sistema delle deleghe;
- f) Esclusione esplicita nel sistema delle procure della richiesta di denaro o altra utilità a terzi;
- g) Controllo della documentazione aziendale ed in particolare delle fatture passive (la pratica più diffusa per corrompere è l'utilizzazione di fatture per prestazioni inesistenti).
- h) In occasione di partecipazione a gare/trattative private indette dalla Pubblica Amministrazione, in conformità ai principi enunciati nel codice etico, non è ammesso né direttamente né indirettamente per il tramite di interposta persona offrire denaro, doni o compensi sotto qualsiasi forma, né esercitare illecite pressioni, né promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore per indurre la controparte al compimento di qualsiasi atto contrario ai doveri di ufficio della Pubblica Amministrazione, a vantaggio o nell'interesse dell'ente.

5. COMPITIDELL'O.d.V.

L'O.d.V. controlla l'esistenza e l'applicazione delle procedure previste .

La Funzione aziendale formalmente incaricata della gestione informa senza indugio l'Organismo di Vigilanza in merito ad eventuali comportamenti a rischio reato relativi ai processi operativi di propria competenza e ad eventuali rilievi emersi nelle attività di controllo.